



il tuo lavoro



UnipolSai

ATTIVITÀ

SMART

Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici.  
Modello 3223 - Ed. 01.07.2014

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE**

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

Divisione



Unipol  
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

# ***UnipolSai Attività Smart***

*Ed. 01.07.2014*



## 1

## NOTA INFORMATIVA

## PAGINA

<b>A. INFORMAZIONE SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</b>	2 di 9
1 - Informazioni generali	2 di 9
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 9
<b>B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b>	3 di 9
GLOSSARIO	3 di 9
3 - Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni	6 di 9
4 - Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	6 di 9
5 - Aggravamento o diminuzione del rischio	7 di 9
6 - Premi	7 di 9
7 - Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate	7 di 9
8 - Rivalse	7 di 9
9 - Diritto di recesso	7 di 9
10 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	8 di 9
11 - Legge applicabile al contratto	8 di 9
12 - Regime fiscale	8 di 9
<b>C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</b>	8 di 9
13 - Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo	8 di 9
14 - Reclami	8 di 9
15 - Arbitrato	9 di 9

## 2

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## PAGINA

<b>A. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>	2 di 21
<b>B. NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI</b>	6 di 21
COMBINAZIONI DI ASSICURAZIONE	6 di 21
1. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	6 di 21
2. SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI	11 di 21
<b>C. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI</b>	16 di 21
3. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	16 di 21
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	19 di 21

## 3

## INFORMATIVA PRIVACY

## PAGINA

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 3
--	--------

## 4

## INFORMATIVA COMMERCIALE

## PAGINA

Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente per comunicazioni commerciali	2 di 2
--	--------



1

## NOTA INFORMATIVA

## Nota informativa relativa al contratto di assicurazione danni "UnipolSai Attività Smart" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).

Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: [http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento\\_Fascicoli\\_Informativi.aspx](http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111  
- telefax: 051.375349  
- siti internet:  
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it  
- indirizzo di posta elettronica:  
info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi per i Piccoli Operatori Economici

### GLOSSARIO

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

- **Addetti:** sono i Prestatori di Lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.
- **Attività esercitata:** attività artigianale o commerciale svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda di Polizza.  
Per attività artigianale si intende: produzione, lavorazione e/o installazione e/o manutenzione e/o riparazione compresa vendita dei beni riferiti alla voce merceologica dichiarata.  
Per attività commerciale si intende: la vendita al dettaglio di beni compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi purché strettamente attinenti all'attività stessa.
- **Apparecchiature:** le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici e elettronici, non al servizio del Fabbricato, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse.  
Le Apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
- **Beni:** il Fabbricato e il relativo Contenuto attinente l'Attività esercitata.
- **Combinazione di assicurazione:** è il tipo di copertura assicurativa a pacchetto, scelta dal Contraente, come risultante dalla Scheda di Polizza.

- **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Art. 3 del D.Lgs. 206/2005 "Codice del consumo").

- **Contenuto:** sono i Beni che si trovano nel Fabbricato, quali:

- macchinari e attrezzature: in genere, compresi mezzi di trasporto e traino esclusi quelli iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, impianti che non rientrano nel novero di quelli al servizio del Fabbricato;
- arredamento: in genere, compreso il mobilio;
- Apparecchiature: compresi i programmi in licenza d'uso;
- merci: materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi, scarti e materiali di consumo. Se sono oggetto dell'Attività esercitata sono compresi i veicoli a motore iscritti al P.R.A. e quanto detenuto per riparazione e lavorazione;
- enti particolari: archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici;
- Valori fino a € 2.500;
- oggetti e effetti personali degli Addetti.

**Sono esclusi i Preziosi.**

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione.

- **Documenti personali:** patente di guida, carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di pagamento.

- **Esploidenti:** sono le sostanze e i prodotti che:
  - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
  - esplodono per azione meccanica o termica;
  - rientrano nella definizione di prodotto Esploidente all'art.83 del R.D. n.635 del



6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.

- **Esplosione:** è lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** è la costruzione edile (o una sua porzione) – unitaria o in più corpi separati - comprese tutte le strutture, le installazioni e gli Impianti fissi al servizio del Fabbricato, siti nella stessa ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, in cui si svolge l'Attività esercitata, comprese le recinzioni, i cancelli, le pavimentazioni esterne e le tettoie.  
Sono esclusi:
  - il terreno;
  - le piante e gli alberi da giardino;
  - i fabbricati in costruzione.

Le garanzie sono operanti a condizione che la costruzione edile sia interamente costruita in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

- **Fenomeni atmosferici:** è l'azione diretta e immediata di precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute, purché gli eventi dannosi si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze.
- **Fissi e infissi:** sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura.
- **Franchigia:** è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.
- **Furto:** è l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.
- **Implosione:** è l'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.
- **Impianti del Fabbricato:** le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici

di pertinenza e al servizio del Fabbricato.

- **Incendio:** è la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.
- **Infiammabili:** sono considerati infiammabili:
  - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
  - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
  - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
  - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
  - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
  - gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
  - gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -Allegato V.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Massimale:** è la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Materiali incombustibili:** sono considerati non combustibili:
  - cemento e cemento armato;
  - pietre, vetro, laterizi, metalli;
  - pannelli sandwich (ad eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili);
  - altri materiali che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

- **Merci speciali:** celluloidi, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.
- **Polizza:** tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.
- **Premio:** la somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatore di Lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nell'ambito del D. Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) per lo svolgimento dell'Attività descritta nella Scheda di Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.
- **Preziosi:** gioielli, pietre preziose, perle, oggetti anche parzialmente in oro e platino.
- **Primo Rischio Assoluto:** è la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei Beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- **Rapina:** è l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa sia verso altre persone.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
- **Risarcimento:** la somma dovuta a terzi dalla Società in caso di Sinistro
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.
- **Scoppio:** è l'improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.  
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Somma assicurata:** è la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
- **Valore al momento del Sinistro:** è il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degni.
- **Valore a nuovo:** è il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'Indennizzo, si stimano le spese necessarie:
  - per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato;
  - per rimpiazzare i Beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
- **Valori:** denaro, valori bollati, ticket, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altri documenti che rappresentano Valori, pertinenti l'Attività esercitata o di uso personale degli Addetti.
- **Vetri:** gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole).

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di escludere il tacito rinnovo.

**Avvertenza:** in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con telefax o con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 6 "Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità" delle Norme che regolano il contratto in generale.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:

- Responsabilità Civile. Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali involontariamente provocati a persone, animali e cose in relazione allo svolgimento dell'Attività esercitata, con la possibilità di estendere la copertura alla responsabilità per infortuni subiti dai propri Prestatori di Lavoro e a varie altre ipotesi, secondo quanto indicato alla Sezione "1. Responsabilità Civile" delle Condizioni di Assicurazione.
- Incendio e altri danni materiali (acquistabile solo in abbinamento a Responsabilità Civile). Garantisce il Fabbricato in cui si svolge l'Attività esercitata e ciò che contiene contro il Rischio di Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione, Scoppio e altri numerosi eventi, con possibilità di includere altresì i danni ai Beni assicurati cagionati da atti vandalici e dolosi e i guasti cagionati da ladri, il tutto secondo quanto indicato alla Sezione "2. Incendio e altri danni materiali" delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza:** le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto agli Artt.

"1.1.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)", "1.1.2 Terzietà", "1.2.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)", "1.3 Esclusioni", "1.4 Servizi ai veicol", "1.5 Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile", "2.1.1 Incendio e altri danni materiali", "2.2.1 Atti vandalici e dolosi" e "2.4 Esclusioni". Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia alle singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.

Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'Art. 1901 Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di maggior dettaglio in materia di sospensione in corso di contratto si rinvia a quanto previsto dall' "Art. 2 Decorrenza della garanzia" e "Art. 11 Frazionamento del Premio" delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza:** alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, nonché Franchigie (espresse in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione delle suddette Sezioni e nella Scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione dell'Assicurazione.

Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 1.000, Franchigia pari a Euro 300, Indennizzo/Risarcimento corrisposto Euro 700.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 10.000, limite di Indennizzo pari a Euro 2.500, Indennizzo corrisposto Euro 2.500.

Nella garanzia Responsabilità Civile, in caso di superamento del limite di n°3 Addetti effettivi al momento del Sinistro, il Risarcimento viene ridotto proporzionalmente; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Art. 1.5 "Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile".

### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in

sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall' "Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

## 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall' "Art. 4 Aggravamento del Rischio" e "Art. 5 Diminuzione del Rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

Costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione dell'Attività svolta dall'Assicurato rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili ad altri (garanzia Responsabilità Civile) e/o ai Beni assicurati (garanzia Incendio e altri danni materiali). A titolo esemplificativo si dichiara in Polizza l'attività di vendita al dettaglio di "Serramenti metallici" per poi mutarla in produzione di "Serramenti metallici", o viceversa.

## 6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario.

Il Premio annuo può essere frazionato in rate

mensili con addebito diretto su conto corrente tramite procedura automatica (previo pagamento anticipato di una somma pari a tre dodicesimi - più eventuale frazione di mese - del Premio annuo lordo all'atto del perfezionamento del contratto).

In alternativa il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali senza addebito diretto su conto corrente, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula e successivamente ad ogni scadenza annuale.

L'eventuale frazionamento è indicato nella Scheda di Polizza.

**Avvertenza:** Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto.

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (Art. 1899, 1° comma, del Codice Civile).

## 7. Adeguamento del Premio e delle Somme assicurate

Le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, i limiti di Indennizzo/Risarcimento espressi in cifra assoluta vengono aumentati del 3% ad ogni rinnovo annuale; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall' "Art. 9 Indicizzazione" delle Condizioni di Assicurazione.

## 8. Rivalse

**Avvertenza:** Relativamente a quanto pagato la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile. La Società rinuncia però all'esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate all'Art. "2.5 Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e altri danni materiali" delle Condizioni di Assicurazione.

## 9. Diritto di Recesso

**Avvertenza:** In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui

all' "Art. 7 Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, 1° comma, del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all' Art. 6 "Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità" delle Condizioni di Assicurazione.

### 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

### 11. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'Art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla Legge Italiana se il Rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

### 12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il Premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo l'aliquota del 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket) attualmente in vigore per le garanzie di Incendio e Responsabilità Civile.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

**Avvertenza:** Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'Intermediario entro 10 giorni dall'avvenimento o da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno nella garanzia Incendio e altri danni materiali sono a carico della Società entro i limiti previsti all'Art. 2.1.1 "Incendio e altri danni materiali" lettera l) "Spese di ricerca e ripristino". Per gli aspetti di maggior dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto alle "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" delle Condizioni di Assicurazione.

### 14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei

soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la riso-

luzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*: <http://www.ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

## 15. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

***UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.***

Ed. 01/07/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Carlo Cimbrì)



**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046  
[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

**Unipol**  
IL GRUPPO



## 2

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



### Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Se l'Assicurato/Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 2 Decorrenza delle garanzie

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la rata sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

### Art. 3 Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'Art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.

### Art. 4 Aggravamento del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono com-

portare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

In caso sia comunicato dall'Assicurato/Contraente un aumento del numero di Addetti oltre i tre, le coperture assicurative avranno effetto fino alla scadenza della prima annualità in corso.

### Art. 5 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 6 Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennialità

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti con telefax o con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente.

Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Scheda di Polizza. Pertanto, ai sensi dell'Art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il Contraente può esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in

anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il Premio esposto nella Scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

### **Art. 7 Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto.

La relativa comunicazione deve essere data tramite telefax o lettera raccomandata e diventa efficace:

- con preavviso di almeno 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.

Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

### **Art. 8 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza**

Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza.

Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.

In ogni caso l'Indennizzo che è stato liquidato secondo quanto descritto dalla Polizza può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

### **Art. 9 Indicizzazione**

Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati del 3%

ad ogni rinnovo annuale. Non sono soggette ad adeguamento le Franchigie.

### **Art. 10 Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da un apposito documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società.

### **Art. 11 Frazionamento del Premio**

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

### **Art. 12 Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D.**

*(operante se selezionata nella Scheda di Polizza il frazionamento mensile)*

La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Premio, la procedura di seguito descritta.

#### **1. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio SEPA Direct Debit**

- 1.1. La Società consente che il Premio annuale convenuto venga pagato dal Contraente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indicate ai punti successivi.
- 1.2. All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente dovrà (i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodicesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascuna, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnovato, sottoscrivendo apposito mandato

SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzando quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.

- 1.3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
- 1.4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che costituirà l'emissione dell'atto di quietanza:  
«Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GG mese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx. Confermiamo copertura assicurativa. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».  
Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
  - mediante SMS al seguente numero di cellulare [\*].

### **2. Mancato addebito del pagamento di Premi**

- 2.1. Entro dieci giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comunicherà alla Società l'eventuale mancato addebito dell'importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
- 2.2. In tal caso la Società provvederà contestualmente a notificare al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messaggio con le modalità indicate al punto 1.4.:  
«L'addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/xxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento. UnipolSai Ass.ni».

### **3. Revoca/modifiche del servizio di addebito S.D.D.**

- 3.1. Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si im-

pegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventualmente disposte dallo stesso.

- 3.2. In caso di sostituzione del contratto assicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sostitutivo ed il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D..
- 3.3. In caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 1.4., il seguente messaggio: «Comunichiamo cessazione/sostituzione pol n° xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per regolarizzare la sua posizione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.».
- 3.4. In caso di revoca del servizio di addebito S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indicate al punto 1.4., il seguente messaggio: «Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/xxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento del Premio a decorrere da GG/mm/AAAA. UnipolSai Ass.ni».
- 3.5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l'Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optando fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l'Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..

**Il Contraente deve autorizzare espressamente la Società alla trasmissione di comu-**

**nicazioni contrattuali e di servizio all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.**

**Art. 13 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## Combinazioni di assicurazione

Le possibili Combinazioni di assicurazione acquistabili a scelta del Contraente sono le seguenti:

Combinazione di assicurazione	Coperture assicurative		
	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)	INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI	ATTI VANDALICI E DOLOSI
A	SI	NO	NO
B	SI	SI	NO
C	SI	SI	SI

Ad ognuna delle suddette combinazioni è possibile abbinare la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro.

## 1. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### 1.1 Garanzia base

#### 1.1.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare a terzi per morte e lesioni di persone e animali e per distruzione o deterioramento di cose, derivanti dallo svolgimento dell'Attività esercitata, compresi:

##### a) Proprietà dei Fabbricati

I danni derivanti dalla proprietà dei Fabbricati, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo:

- i danni derivanti dalla proprietà di giardini e alberi di pertinenza del Fabbricato;
- il Rischio della committenza dei lavori di manutenzione, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- i danni da fuoriuscita liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del Fabbricato, esclusi i danni riconducibili a corrosione,

usura, umidità e stillicidio.

Sono esclusi i danni riconducibili a insalubrità dei locali.

##### b) Garanzia Postuma esecuzione lavori

I danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, rifornimento, manutenzione e riparazione.

La garanzia è valida se:

- l'Assicurato è in regola con le norme di legge per lo svolgimento dell'Attività esercitata;
- i lavori di installazione, rifornimento, manutenzione e riparazione siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e il danno si sia verificato entro 24 (ventiquattro) mesi dall'esecuzione dei lavori stessi e comunque non oltre la scadenza della Polizza.

Sono esclusi i danni:

- da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi da chiunque fabbricati;
- agli impianti o alle cose oggetto dei lavori stessi e qualsiasi spesa inerente la loro sostituzione o riparazione;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui gli impianti o le cose sono destinate;
- da mancato uso o disponibilità degli im-

- piante o cose oggetto dei lavori;
- da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- ad aeromobili e loro parti.

Per le opere a esecuzione frazionata, con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto dell'ultimazione dei lavori di ogni singola parte.

Se il presente contratto sostituisce, senza soluzione di continuità, una Polizza precedentemente stipulata con la Società contenente un'analoga garanzia Postuma, la garanzia opera anche per danni verificatisi dopo la data di decorrenza del presente contratto ma conseguenti a lavori effettuati durante il periodo di validità della Polizza sostituita.

In questo caso l'Assicurazione opera alle condizioni e con i Massimali previsti dal presente contratto.

#### c) Somministrazione e vendita di prodotti

I danni cagionati entro 12 (dodici) mesi dalla consegna, e comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti relativi all'Attività esercitata, somministrati o venduti direttamente al Consumatore anche in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- Generi alimentari di produzione propria;
- Preparati erboristici di produzione propria.

**Sono esclusi i danni:**

- relativi alla distribuzione di carburante;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dalle cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

#### d) Responsabilità del fornitore

I danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi.

La garanzia opera **esclusivamente per le attività con vendita al dettaglio**, relativamente alla responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 116 - "Responsabilità del fornitore" del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni.

**Sono esclusi:**

- prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio;
- i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del Sinistro;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non da lui direttamente derivanti dalla legge.

Relativamente alla presente garanzia si conviene che una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso vizio, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni, sarà considerata un unico Sinistro. In tale caso la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste.

#### 1.1.2 Terzietà

**Non sono considerati terzi:**

- a) l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica:
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a);
  - le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, e i loro amministratori;

- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
- d) gli Addetti e tutti coloro che, partecipando manualmente all'Attività esercitata, subiscono il danno in occasione dello svolgimento di tale attività.

## 1.2 Garanzia supplementare opzionale (operante se selezionata nella Scheda di Polizza)

### 1.2.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

La Società, entro il Massimale e i limiti indicati in Polizza, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare:

- a) per gli infortuni subiti dai Prestatori di Lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS;
- b) per gli infortuni subiti dai Prestatori di Lavoro che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38/2000 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto a). In caso di Sinistro, relativamente all'invalidità permanente, la Società applica una Franchigia di € 4.000 per ogni Prestatore di Lavoro infortunato, purché in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Limitatamente alla surroga INAIL e/o INPS la Garanzia RCO si intende estesa agli infortuni sul lavoro subiti dai soci o dai familiari coadiuvanti.

La Garanzia RCO non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;
- i danni che siano direttamente o indirettamente conseguenza di fissione o radiazio-

ne nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento;

- i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio /TV e telefonia;
- i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

### Buona fede

La Garanzia RCO opera anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l'assicurazione obbligatoria INAIL, purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

### 1.3 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni:

- a) causati con volontarietà da parte dell'Assicurato;
- b) da circolazione sottostanti all'obbligo di Assicurazione di Responsabilità Civile causati da veicoli di proprietà, in locazione, dati in uso o detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) alle persone trasportate su veicoli a motore;
- d) provocati da persone, non rientranti nella definizione di Addetti, della cui opera l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività;
- e) alle opere o cose in costruzione e manutenzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) da Furto;
- g) alle cose e agli animali che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, salvo le cose portate e indossate dai clienti con il massimo di € 1.000 per cliente e € 10.000 per periodo assicurativo e salvo quanto previsto al punto 1.4;
- h) alle cose e agli animali trasportati, rimorchati, sollevati, caricati e scaricati dagli Addetti;
- i) da inquinamento di aria, acqua e suolo sal-

vo il caso in cui ci sia una rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature, fino ad un massimo di € 100.000 per periodo assicurativo;

- j) da interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo;
- k) da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco, salvo i danni conseguenti a servizi di vigilanza nell'ambito dell'Attività esercitata svolti da guardiani anche armati;
- l) da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti, salvo quanto previsto al punto 1.1.1 lettera c) e d);
- m) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, salvo il caso in cui l'interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, sia conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza, fino ad un massimo di € 100.000 per periodo assicurativo;
- n) a cose da vibrazione, assestamento, franamento o cedimento di terreno;
- o) da detenzione e uso di Esplosivi;
- p) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e prodotti contenenti amianto;
- q) direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento;
- r) conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio / TV e telefonia;
- s) provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

#### 1.4 Servizi ai veicoli

A parziale deroga di quanto previsto al punto 1.3 lettere e) e g) la garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti dai veicoli dei clienti in consegna e/o

custodia, durante il rifornimento, lavaggio, riparazione, manutenzione o le manovre di posteggio -comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici- purché avvenuti nell'ambito dei locali dell'Attività esercitata o relative aree/pertinenze in uso esclusivo.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni;
- derivanti da Furto e Incendio;
- da mancato uso o disponibilità dei veicoli;
- alle cose che si trovano sui veicoli.

La garanzia opera fino a € 50.000 per periodo assicurativo e solo per le seguenti attività:

- **921** autorimesse e/o silos;
- **2520** roulotte, camper, caravan, motocaravan, motorhome [produzione];
- **2521** autocarrozzeria (carrozzeria per soli autoveicoli e/o motoveicoli);
- **2540** biciclette e/o carrozzine per invalidi, anche a motore (produzione);
- **2541** ciclomotori, moto [produzione];
- **2590** autocarrozzeria (carrozzeria per soli autoveicoli e/o motoveicoli) con reparto di verniciatura posto in locale separato;
- **4521** gommisti;
- **9215** autofficina, elettrauto (esclusi fonovisivi) senza distribuzione di carburanti;
- **9216** stazione di lavaggio automatico autoveicoli.

#### 1.5 Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile Determinazione del Premio

Il Premio della garanzia Responsabilità civile è calcolato per attività che impiegano non più di 3 Addetti. In caso di Sinistro, se il numero degli Addetti effettivi risulta superiore a 3, il Risarcimento sarà ridotto proporzionalmente.

#### Validità Territoriale

La garanzia RCT opera per i danni che avvengono nel mondo intero tranne USA, Canada e Messico.



La garanzia RCO opera per i danni che avvengono nel mondo intero.

### Pluralità di assicurati

Il Massimale stabilito nella Scheda di Polizza

per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento.

## 1.6 Sintesi limiti di Risarcimento

1. Sezione Responsabilità civile			
Garanzie / Partite / Norme	Descrizione	Limiti/sottolimiti /Franchigie	Note
RCT	Inquinamento accidentale	€ 100.000 per periodo assicurativo	Vedi punto 1.3 lettera i) delle Esclusioni
	Danni da interruzione attività	€ 100.000 per periodo assicurativo	Vedi punto 1.3 lettera m) delle Esclusioni
	Danni a cose portate dai clienti	€ 1.000 per cliente e € 10.000 per periodo assicurativo	Vedi punto 1.3 lettera g) delle Esclusioni
	Servizi ai veicoli	€ 50.000 per periodo assicurativo	Vedi punto 1.4 Servizi ai veicoli
RCO	Invalità permanente per gli Infortuni che rientrano nel punto b) della garanzia	Franchigia € 4.000	Vedi punto 1.2.1 lettera b)
Tutte	Danni a cose	Franchigia € 300	Vedi punto 3.7 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri

## 2. SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI

### 2.1 Garanzia Base

#### 2.1.1 Incendio e altri danni materiali

La Società, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza indennizza a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **Implosione, Esplosione e Scoppio**, anche esterni, purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali, non oggetto dell'Attività assicurata, all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
- d) **caduta di aeromobili e satelliti artificiali**, parti di essi o cose che essi trasportano;
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto di veicoli stradali e natanti**, esclusi quelli di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente;
- g) **fumo, gas e vapori** che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui abbiano colpito enti diversi da quelli assicurati;
- h) **fumo da guasto accidentale** di impianti per la produzione di calore, purché adeguatamente collegati ad appropriati camini;
- i) **caduta di ascensori, montacarichi e simili**, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto.

L'Assicurazione è inoltre operante, per le seguenti garanzie:

#### j) **Fenomeno elettrico**

La Società indennizza i danni alle Apparecchiature e agli Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi e funzionali all'Attività esercitata, causati da fenomeni elettrici.

**Sono esclusi i danni:**

- che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;

- a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate.

La garanzia è prestata con un limite di € 2.500 per periodo assicurativo.

#### k) **Fuoriuscita liquidi**

L'Assicurazione è estesa ai danni provocati da:

- 1) fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento;
- 2) fuoriuscita di acqua condotta:
  - per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento; la fuoriuscita di acqua condotta per intasamento di pluviali e grondaie è compresa solo se causata dalla grandine o neve;
  - per rigurgito e trabocco dell'impianto fognario.

**Sono comunque esclusi i danni:**

- derivanti da impianti non stabilmente installati nel Fabbricato o non al servizio dello stesso;
- da corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- da gelo degli impianti installati all'esterno del Fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento se poste in locali interrati o seminterrati ad eccezione di quelle in esposizione e di quelle che per natura, volume e peso siano necessariamente riposte a terra; l'esclusione non è operante per i danni derivanti da impianti automatici di estinzione;
- derivanti da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell'impianto che dei locali.

#### l) **Spese di ricerca e ripristino**

L'Assicurazione è estesa alle spese di ricer-

ca e ripristino, conseguenti a un danno rientrante nella garanzia "Fuoriuscita liquidi" -anche se provocato solo a terzi -, necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del Fabbricato.

La garanzia è prestata con un limite di € 2.500 per periodo assicurativo.

#### m) Vetri e insegne

L'Assicurazione è estesa alle spese sostenute per la sostituzione di Vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali assicurati, nel raggio di 150 metri dall'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, per rotture provocate da:

- a) fatto accidentale;
- b) fatto di terzi, compresi i Prestatori di Lavoro;
- c) Fenomeni atmosferici;
- d) atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone - inclusi i Prestatori di Lavoro, - anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine riconducibili a questi eventi;
- e) Furto e Rapina, anche se solo tentati.

Sono esclusi:

- i danni subiti da Vetri e insegne detenuti dall'Assicurato a scopo di vendita o manutenzione;
- le rotture riconducibili a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
- rigature, segnature, screpolature, scheggiature tali da non compromettere la stabilità dei Vetri ed insegne;
- le rotture di Vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli;
- le rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

La garanzia è prestata con un limite di € 2.500 per periodo assicurativo.

#### n) Mercì in refrigerazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da:

- anomalie nella produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

se conseguenti:

- 1) a eventi garantiti dalle garanzie Incendio e altri danni materiali;
- 2) a guasti accidentali nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e negli impianti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia è prestata con un limite di € 2.500 per periodo assicurativo.

## 2.2 Garanzia supplementare opzionale (operante se selezionata nella Scheda di Polizza)

### 2.2.1 Atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto indicato al punto 2.4 lettere a) ed e) delle Esclusioni, la Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, per i seguenti eventi:

- a) atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio commessi da persone -inclusi i Prestatori di Lavoro- anche durante scioperi, tumulti e sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all'intervento delle forze dell'ordine in seguito agli eventi di cui sopra;
- b) guasti cagionati dai ladri per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli, compreso il Furto di Fissi ed infissi fino a € 2.500 per periodo assicurativo.

### Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere, salvo quanto previsto alla lettera b);
- da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro,

- requisizione per ordine delle Autorità;  
- subiti da Vetri e insegne.

### 2.3 Garanzie supplementari sempre operanti

La Società, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati, in conseguenza di un danno indennizzabile

a) rimborsa:

- le spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro alla più vicina discarica idonea;
- le spese per il trasloco e il ricollocamento del Contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni;
- le spese per la riprogettazione del Fabbricato, compresi gli oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) dovuti a qualsiasi ente o Autorità per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti;
- le spese per gli onorari dei periti incaricati fino a € 2.500 per periodo assicurativo;
- le spese:
  - per il rifacimento di Documenti personali o di terzi, se pertinenti all'attività assicurata;
  - per il rifacimento degli Enti Particolari;
  - per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso, solo se effettuato entro un anno dal Sinistro;complessivamente sino a € 2.500 per periodo assicurativo;

b) indennizza:

- i danni materiali consequenziali, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti per impedire e contenere il danno causati dalle Autorità, da terzi o dall'Assicurato;
- i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all'aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del Fabbricato;
- i danni subiti dal Contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato par-

tecipa come espositore, sino a € 2.500 per periodo assicurativo.

### 2.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, atti vandalici e dolosi salvo quanto espressamente previsto al punto 2.1.1 lettera m) Vetri e insegne;
- b) riconducibili a Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da Fenomeni atmosferici, salvo quanto espressamente previsto al punto 2.1.1 lettera k) Fuoriuscita Liquidi limitatamente al gelo e alla grandine e al punto 2.1.1 lettera m) Vetri e insegne;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane;
- e) di smarrimento o di Furto o di Rapina dei beni mobili assicurati;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto espressamente previsto;
- g) alla macchina e all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) provocati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

### 2.5 Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e altri danni materiali

#### Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese

all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Colpa grave**

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.

### **Fabbricati in comproprietà o in condominio**

Sono comprese anche le quote delle parti di Fabbricato che costituiscono proprietà comune.

### **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate, consociate e collegate;
- i fornitori e i clienti;
- i Prestatori di Lavoro;

a condizione che anche l'Assicurato/Contraente non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

### **Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasferimento dell'Attività esercitata, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, le garanzie prestate per il Contenuto operano sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza.

Questa estensione non opera se:

- la nuova ubicazione dell'attività è fuori dal territorio italiano;
- il Contraente non ha comunicato il trasferimento prima del trasloco.

## 2.6 Sintesi limiti di Indennizzo

2. Sezione Incendio e altri danni materiali			
Garanzie /Partite /Norme	Descrizione	Limiti/sottolimiti	Note
Limite di Indennizzo	Valori	€ 2.500 per periodo assicurativo	Vedi la voce Valori nella definizione di Contenuto
Incendio e altri danni materiali	Fenomeno elettrico	€ 2.500 per periodo assicurativo	Vedi punto 2.1.1 lettera j)
	Spese di ricerca e ripristino	€ 2.500 per periodo assicurativo	Vedi punto 2.1.1 lettera l)
	Vetri e insegne	€ 2.500 per periodo assicurativo	Vedi punto 2.1.1 lettera m)
	Merci in refrigerazione	€ 2.500 per periodo assicurativo	Vedi punto 2.1.1 lettera n)
Atti vandalici e dolosi	Guasti cagionati dai Ladri e Furto di Fissi e infissi	€ 2.500 per periodo assicurativo	Vedi punto 2.2 lettera b)
Garanzie supplementari sempre operanti	Onorari dei Periti	€ 2.500 per periodo assicurativo	Vedi punto 2.3 lettera a)
	Spese	€ 2.500 per periodo assicurativo per rifacimento documenti, rifacimento enti particolari, riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso	Vedi punto 2.3 lettera a)
	Contenuto presso fiere e mostre	€ 2.500 per periodo assicurativo	Vedi punto 2.3 lettera b)
Tutte	I beni assicurati	Franchigia € 300	Vedi punto 3.7 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri

## 3. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### 3.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

- Relativamente alla garanzia Responsabilità civile:

l'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

- Relativamente alla garanzia Incendio e altri danni materiali:

il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, e, in caso di atto doloso o se espressamente richiesto dalla Società, farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, nei 5 giorni successivi, copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione di titoli di credito anche al debitore e avviare, se possibile, la procedura di ammortamento;
- d) impegnarsi per il recupero dei beni danneggiati e per la conservazione di quelli rimasti fino alla liquidazione del danno.

Le spese sostenute per adempiere a questi obblighi sono a carico della Società, secondo quanto disposto dall'Art. 1914 del Codice Civile. L'inadempimento degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, secondo quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

### 3.2 Gestione delle controversie sul danno (Responsabilità Civile)

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

### 3.3 Procedura per la valutazione del danno (Incendio e altri danni materiali)

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o con un delegato del Contraente;
- oppure, a richiesta di una delle Parti: fra due periti, uno nominato dalla Società e uno dal Contraente. In mancanza di accordo, i due periti devono nominarne un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine,

anche su richiesta di una sola delle Parti, spettano al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti: questa perizia collegiale è valida anche se uno dei periti non la sottoscrive. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

### 3.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 3.1 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati, determinandone il valore;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni di verifica e stima dei danni sono vincolanti per le parti, che rinunciano preventivamente a opporsi, salvo il caso di dolo, errore e violazione dei patti contrattuali; in ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del danno.

### 3.5 Determinazione del danno

(Incendio e altri danni materiali)

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, fermi i limiti previsti nella Polizza:

#### a) Fabbricato

(forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
- in caso di danno totale, le spese per ricostruire il Fabbricato distrutto.

L'Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

#### b) Contenuto

1) per macchinari, attrezzature, arredamento e Apparecchiature (forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del Sinistro;
- in caso di danno totale, il costo per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.

L'Indennizzo non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

2) per merci

(forma Valore al momento del Sinistro)

Si stima il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

(forma prezzo di vendita)

Per le merci già vendute e in attesa di consegna, che non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con merci equivalenti illese, la Società indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.



- 3) per i Documenti personali si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
- 4) per le raccolte o le collezioni la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- 5) per i Valori, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- 6) per i titoli di credito:
  - la Società corrisponde il relativo Indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste;
  - l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo percepito se, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci;
  - il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è operante soltanto per quelli per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### c) Vetri e insegne

La quantificazione dei danni subiti da Vetri e insegne si basa sul costo necessario alla sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, incluse le spese di trasporto e installazione.  
 Dall'Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.

### 3.6 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) in caso di Incendio, sia stato aperto un pro-

cedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia.

### 3.7 Franchigia di Polizza

La Società, per ogni Sinistro indennizzabile o risarcibile, nell'ambito delle garanzie prestate con la presente Polizza e relativamente ai danni a cose, applica una Franchigia di € 300, salvo quanto previsto al punto 1.2.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, lettera b).

### 3.8 Anticipo Indennizzo

(Incendio e altri danni materiali)

Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto del 50% dell'Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all'Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare del danno superi l'importo di € 25.000.

### 3.9 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'Indennizzo/Risarcimento.

### 3.10 Ispezione dei Beni assicurati

La Società ha il diritto di visitare i Beni assicurati.

### 3.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sugli stessi Beni e per gli stessi rischi coesistono più Assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato, come disposto dall'Art. 1910 del Codice Civile, deve avvisare tutti gli Assicuratori e richiedere a ciascuno l'Indennizzo/Risarcimento secondo il rispettivo contratto.

Se la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo/Risarcimento dovuto dall'Assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, la Società paga solo la sua quota calcolata secondo le modalità del contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

## Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

### Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

### Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto

quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

### **Art. 1897 Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del Recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### **Art. 1898 Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il mag-

giore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

### **Art. 1899 Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

### **Art. 1901 Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

### **Art. 1907 Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del

valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### **Art. 1914 Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



3

## INFORMATIVA PRIVACY

## Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

### Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti<sup>(1)</sup> ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile<sup>(2)</sup>, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza<sup>(3)</sup>. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

### Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra So-

cietà per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti<sup>(4)</sup>, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo<sup>(5)</sup> e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa<sup>(6)</sup>.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

### Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>(7)</sup>.

### Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna<sup>(8)</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, [privacy@unipolsai.it](mailto:privacy@unipolsai.it)

Inoltre, collegandosi al sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

#### Note

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.

- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. [www.unipol.it](http://www.unipol.it).
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.





# 4

## INFORMATIVA COMMERCIALE

## **Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente per comunicazioni commerciali**

*Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy e degli artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010*

Gentile Cliente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali e di commercializzazione a distanza di prodotti e servizi assicurativi, desideriamo informarla che, previo Suo consenso, i dati personali da Lei rilasciati, ivi inclusi quelli relativi ai Suoi recapiti telefonici e telematici (indirizzo di posta elettronica) ma con esclusione dei dati sensibili (es. dati sanitari), possono essere trattati dalla nostra società, quale Titolare del trattamento, per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di prodotti e servizi propri e delle Società del Gruppo Unipol<sup>(1)</sup>, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza quali posta cartacea, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, e-mail, fax, SMS, MMS o altri strumenti elettronici, nonché per effettuare comunicazioni di servizio.

Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sui rapporti e richieste in essere. Tali dati ci permetteranno eventualmente di contattarla più agevolmente per comunicazioni di servizio o riguardanti nuovi contratti o prodotti di Suo eventuale interesse, anche delle altre società facenti parte del Gruppo Unipol.

Per perseguire le predette finalità, i Suoi dati saranno gestiti anche con strumenti elettronici e con apposite procedure informatizzate e potranno essere conosciuti, all'interno delle strutture della nostra Società e delle altre società del nostro Gruppo, da personale a ciò incaricato e da incaricati di società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, alcune

operazioni tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività.

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere trattati da società specializzate in servizi di informazione e promozione commerciale, le quali opereranno in qualità di responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o, comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (art. 15 Reg. Isvap 34/2010) ed, in particolare, all'uso di modalità automatizzate.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado 45-40128 Bologna (BO) - [privacy@unipolsai.it](mailto:privacy@unipolsai.it).

(1) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ([www.unipol.it](http://www.unipol.it))







**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,  
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte  
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)